



# **COMUNE DI VIGNOLA FALESINA**

## **(Provincia di Trento)**

---

IN GESTIONE ASSOCIATA CON:  
COMUNE DI PERGINE VALSUGANA - COMUNE DI SANT'ORSOLA  
TERME - COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO -  
COMUNE DI PALU' DEL FERSINA

## **Verbale di deliberazione N.27**

**della Giunta Comunale**

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VIGNOLA FALESINA.**

L'anno duemilaventuno, addì cinque del mese di luglio alle ore 17.00 nella sala delle conferenze, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale:

GADLER MIRKO	SINDACO	PRESENTE
OSS GIULIANO	VICESINDACO	PRESENTE
ECCHER FLAVIO	ASSESSORE	PRESENTE
PISONI ROSANNA	ASSESSORE	ASSENTE GIUSTIFICATO

Assiste il Segretario comunale dott. Dolzani Giuseppe

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gadler Mirko nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Deliberazione della Giunta comunale n. 27 dd. 05.07.2021.**

**OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI VIGNOLA FALESINA.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto che:

in data 20.7.2016 è stata stipulata tra i Comuni di Pergine Valsugana, Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme e Vignola Falesina la convenzione per la gestione associata delle attività e i compiti ai sensi dell'art. 9-bis della L.P. 3/2006 e ss.mm.;

*l'art. 5 della convenzione citata prevede che "I Comuni aderenti alla presente convenzione designano il Comune di Pergine Valsugana quale comune capofila della gestione associata. La natura dirigenziale della struttura organizzativa del Comune di Pergine si estende a tutta la gestione associata, anche con riguardo alle competenze gestionali affidate ai Dirigenti;*

*i responsabili dei servizi della gestione associata sono pertanto i dirigenti incaricati alla preposizione delle strutture organizzative di primo livello. Compete al Sindaco di Pergine la nomina dei responsabili delle strutture organizzative di primo e di secondo livello e delle Posizioni organizzative di Alta Specializzazione, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci."*

La Conferenza dei Sindaci nella seduta di data 28.11.2016 d'intesa ha individuato, per i servizi in gestione associata con decorrenza dal 01.01.2017, i responsabili dei servizi per la gestione associata.

Richiamata inoltre la deliberazione n. 13 del 22.10.2018 della Conferenza dei Sindaci della Gestione Associata, con la quale le funzioni segretarili nel comune di Vignola Falesina sono state assegnate al Segretario Generale del comune di Pergine Valsugana con decorrenza 1.11.2018;

vista la delibera n. 7 del 19.10.2020 con il quale è stata raggiunta l'intesa sulla nomina dei responsabili delle strutture di primo livello della gestione associata;

visto il decreto del Sindaco del Comune di Pergine Valsugana n. 22 del 02.12.2020 e s.m. con cui è stato nominato il Responsabile del Servizio Finanziario, Elisa Rodler;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, dott. Giuseppe Dolzani, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa in data 30.06.2021;
- la responsabile del servizio finanziario, Elisa Rodler, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile in data 30.06.2021.

Dato atto che:

il Consorzio di Miglioramento Fondiario di Vignola Falesina con nota in atti prot. n. 1573 dd. 23.06.2021, ha formalizzato la richiesta di concessione di un contributo per il finanziamento delle spese correnti dell'esercizio finanziario 2021 dell'importo di € 250,00;

considerato che il Comune di Vignola Falesina è socio del Consorzio e come da statuto dello stesso ente un componente del Consiglio Direttivo è nominato dal Comune e che è importante garantire il regolare funzionamento dell'ente consorziale, viste le difficoltà economiche dello stesso;

ritenuto di contribuire all'iniziativa citata con l'importo di Euro 250,00;

visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti ad enti, associazioni, società con finalità socialmente utili, senza scopo di lucro ed in particolare l'art. 13 relativo alla fattispecie in esame;

visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs 118/2011 e ss.mm.;

visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 23 dd. 18.12.2013;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 03.02.2021, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dd 08.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2021-2023: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.);

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

1. di erogare, per le motivazioni esposte in premessa, al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Vignola Falesina la somma di € 250,00 quale contributo per il finanziamento delle spese correnti dell'esercizio finanziario 2021;
2. di comunicare il dispositivo della presente al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Vignola Falesina;
3. di imputare l'importo di cui sub 1) al cap. 270 del bilancio di previsione in corso che presenta adeguata disponibilità;
4. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del Testo Unico approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. A), il ricorso sub. B) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. C).

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Gadler Mirko



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dolzani dott. Giuseppe

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)